

STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea Generale dei soci il 13.01.2006
Con revisioni successive approvate il 11.05.2006

Art. 1

DENOMINAZIONE

Ai fini di cui all'art. 60 del T.U. sulla Istruzione Universitaria, approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592 e successive modificazioni per il sostegno degli studi universitari nella Provincia di Caltanissetta, è costituito un Consorzio denominato: **“CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA”**, in precedenza denominato “Consorzio per l'Istituzione e la Gestione di Corsi Universitari”.

Art. 2

SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Caltanissetta.

Art. 3

FINALITA'

Il Consorzio non ha scopo di lucro. Al fine di rispondere alle esigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socio-economico del territorio e nel quadro di un'organica e diffusa presenza dell'Università e dell'Alta Formazione nel territorio regionale, il Consorzio si propone di:

- a) Promuovere l'istituzione di facoltà, corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca e corsi di alta formazione, preferibilmente indirizzati alla valorizzazione dei territori di riferimento, nell'ambito di una progressiva autonomia;
- b) Attuare ogni iniziativa finalizzata alla realizzazione di un Ateneo;
- c) Assumere iniziative orientate all'alta formazione professionale nel settore pubblico e privato;
- d) Sviluppare l'istituzione di centri di ricerca, di base ed applicata, favorendo l'innovazione tecnologica;
- e) Contribuire alla realizzazione di adeguati servizi di sostegno culturale e di assistenza a favore degli studenti universitari e delle attività di formazione professionale e di orientamento;
- f) Organizzare e gestire attività di formazione continua, di formazione a distanza e di formazione professionale in genere, anche attraverso attività di “decentramento didattico”;
- g) Apprestare e gestire le strutture logistiche da destinare alle attività didattiche, scientifiche e amministrative, nonché gli arredi e le apparecchiature tecniche e scientifiche necessarie e quant'altro necessario alla qualità degli studi e della ricerca;
- h) Attuare ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della cultura, in collegamento con le forze produttive, i distretti scolastici e le Università e i centri di ricerca italiani e stranieri, in una prospettiva di educazione e di formazione

professionale permanente in coerenza con gli indirizzi di sviluppo socio-economico della Regione Siciliana.

Per raggiungere i suoi scopi istituzionali e statutari il Consorzio potrà operare sia direttamente che attraverso convenzioni ed accordi con le Università e con altri soggetti pubblici e privati.

Inoltre, su delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, il Consorzio promuoverà la costituzione di fondazioni e potrà anche partecipare a formazioni associative, consortili o societarie, enti pubblici e privati i cui fini statutari siano compatibili e/o connessi con quelli del Consorzio.

Il Consorzio può compiere ogni utile operazione di carattere economico e finanziario.

Art. 4

DURATA

Il Consorzio ha la durata sino al 31 dicembre 2050 e si intenderà tacitamente prorogata di decennio in decennio salvo che l'assemblea consortile non deliberi diversamente.

Art. 5

PATRIMONIO CONSORTILE

Il patrimonio consortile è costituito:

- a) dal capitale costitutivo conferito dai Soci fondatori;
- b) dai conferimenti effettuati dai Soci ordinari all'atto dell'adesione;
- c) dal contributo ordinario dei Soci;
- d) dal contributo annuo della Regione Siciliana;
- e) dalle erogazioni ordinarie e straordinarie dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici, di istituti di credito e finanziari, di altre persone giuridiche, di associazioni e di altre persone fisiche;
- f) dal valore patrimoniale di immobili, strutture e dotazioni acquisite direttamente dal Consorzio o ad esso conferiti;
- g) da lasciti e donazioni.

In caso di motivate esigenze gestionali o per necessità di investimenti, il Consorzio, con il parere favorevole dell'Assemblea, può acquisire prestiti o mutui fondiari, con oneri a carico del proprio bilancio.

Art. 6

SOCI

I Soci del Consorzio sono i Soci Fondatori e i Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori del Consorzio:

- a) la Provincia Regionale di Caltanissetta, con l'apporto di € 840.000,00, pari a n.840 quote di € 1.000,00 ciascuna;
- b) il Comune di Caltanissetta con l'apporto di € 720.000,00, pari a n.720 quote di € 1.000,00 ciascuna;
- c) la Camera di Commercio di Caltanissetta con l'apporto di € 120.000,00, pari a n.120 quote di € 1.000,00 ciascuna;
- d) l'Azienda Servizi Sanitari n.2 di Caltanissetta con l'apporto di € 160.000,00, pari a n.160 quote di € 1.000,00 ciascuna;
- e) l'Azienda Ospedaliera "S. Elia" di Caltanissetta con l'apporto di € 160.000,00, pari a n.160 quote di € 1.000,00 ciascuna.

Per un totale di capitale costitutivo iniziale di €2.000.000,00 corrispondente a n.2.000 quote di €1.000,00 ciascuna, quale capitalizzazione dei risultati di gestione sino ad oggi prodotti dal Consorzio. I Soci fondatori hanno acquisito tale status per effetto dello Statuto del Consorzio approvato in data 20/09/1991, in sede di costituzione dello stesso Consorzio, e per effetto di tutta l'attività svolta nel corso degli anni 1995/2005. I Soci fondatori potranno sottoscrivere quote aggiuntive di capitale.

Sono Soci Ordinari: gli enti pubblici territoriali e non, le persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato, le associazioni di categoria, gli Ordini Professionali, le Università, gli Istituti scolastici e di formazione professionale, che saranno ammessi al Consorzio con le modalità previste nel presente Statuto per quote aggiuntive di capitale, il cui ammontare verrà stabilito dall'Assemblea Generale.

I Soci Ordinari che sono Enti Pubblici Territoriali in funzione della loro quota di adesione, pari ad almeno € 300.000, acquisiscono lo status di Soci Fondatori. Tale circostanza dovrà essere ratificata dall'Assemblea Consortile.

I Soci Ordinari non Enti Pubblici Territoriali, in funzione della rilevanza della loro contribuzione annuale al Consorzio, possono acquisire lo status di Soci Fondatori a mezzo di deliberazione assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea Consortile e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

Art. 7

AMMISSIONE SOCI ORDINARI

Il soggetto che intenda essere ammesso a Socio Ordinario del Consorzio deve rivolgere apposita domanda scritta, dove dovrà: a) dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente; b) indicare l'importo dell'apporto iniziale di partecipazione al capitale consortile; c) assicurare un importo di contribuzione annuale pari alla propria quota di capitale apportata, che si obbliga annualmente a versare al Consorzio; d) l'impegno a versare al Consorzio, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, l'apporto iniziale di partecipazione al fondo consortile e l'impegno a versare, entro la fine di ciascun esercizio, il contributo annuale accettato e deliberato dall'Assemblea del Consorzio.

L'ammissione dei Soci Ordinari al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile, con la maggioranza assoluta dei voti portati dai consorziati componenti l'Assemblea.

E' ammesso il recesso del Socio per giusta causa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo e diviene efficace dodici mesi dopo la ricezione.

L'Assemblea può deliberare, con la maggioranza assoluta dei voti portati dai consorziati componenti l'Assemblea, l'esclusione del Socio Consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto a quelle assunte per suo conto dal consorzio o che non abbia provveduto al versamento del contributo annuale.

In caso di recesso o di esclusione il consorziato, fermo restando che è tenuto al versamento delle quote e contributi maturati e non corrisposti, in ogni caso, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, nè alla restituzione del capitale inizialmente apportato, nè alla restituzione o rimborso di qualsivoglia somma di denaro.

Il Consiglio Direttivo può, qualora lo ritenga opportuno, proporre all'Assemblea di attribuire la qualifica di Sostenitore Esterno al Consorzio, per uno o più anni, ad Enti

pubblici o privati o a persone fisiche che sostengono con significativi contributi finanziari, borse di studio, donazioni e liberalità di qualunque natura, le attività del Consorzio stesso o il cui contributo sia ritenuto utile per gli scopi del Consorzio e che non sono in condizione di divenire Soci ordinari del Consorzio.

Il Sostenitore Esterno può essere invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea dei Consorziati, ma senza diritto al voto.

Art. 8

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Oltre all'apporto iniziale di partecipazione al capitale consortile, ciascun consorziato, sia socio fondatore che socio ordinario, deve contribuire alle spese del Consorzio mediante il versamento di un contributo annuale obbligatorio di importo pari, per ciascun anno, al proprio apporto iniziale di partecipazione al capitale consortile, così articolato:

- a) Provincia Regionale di Caltanissetta: almeno il 70% in risorse finanziarie e il resto in disponibilità patrimoniali e servizi;
- b) Comune di Caltanissetta: almeno il 65% in risorse finanziarie e il resto in disponibilità patrimoniali e servizi;
- c) Azienda Servizi Sanitari n.2 di Caltanissetta: almeno il 40% in risorse finanziarie e il resto in disponibilità patrimoniali e servizi;
- d) Azienda Ospedaliera S. Elia di Caltanissetta: almeno il 40% in risorse finanziarie e il resto in disponibilità patrimoniali e servizi;
- e) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta: almeno il 30% in risorse finanziarie e il resto in disponibilità patrimoniali e servizi;
- f) Soci Ordinari: l'articolazione tra risorse finanziarie e disponibilità patrimoniali e servizi verrà stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in funzione delle esigenze e delle specificità del socio;
- g) Nuovi Soci Fondatori: l'articolazione tra risorse finanziarie e disponibilità patrimoniali e servizi verrà stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in funzione delle esigenze e delle specificità del socio. In ogni caso la quota finanziaria non potrà essere inferiore alla quota di adesione che ne ha determinato lo status di Socio Fondatore.

L'importo del contributo annuale da ciascun consorziato dovuto sarà comunicato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il mancato versamento del contributo annuale costituisce, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, giusta causa di esclusione dell'associato fermo restando l'obbligo del pagamento. L'esclusione dovrà essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le modalità e con gli effetti sopra stabiliti.

L'Assemblea potrà deliberare, altresì, contributi straordinari per tutti i soci ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi o per ogni altra specifica necessità o potrà rivedere la ripartizione annuale della contribuzione tra risorse finanziarie e in servizi in virtù di specifiche esigenze.

Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Art. 9
BILANCIO

L'esercizio sociale avrà inizio il 1° gennaio e verrà chiuso il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, mentre il bilancio preventivo del nuovo esercizio dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei consorziati entro il 31 ottobre dell'anno che precede.

Art. 10
ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 11
ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci Consorziati, ammessi da almeno 30 giorni ed in regola con i versamenti dovuti.

I Soci Consorziati, sia Fondatori che Ordinari, partecipano all'Assemblea a mezzo di proprio rappresentante nominato dal rispettivo organo competente per un triennio.

I membri chiamati a sostituire i componenti cessati per qualsiasi motivo, restano in carica sino alla scadenza del triennio dalla nomina originaria.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto per ogni €.10.000,00 versati. Coloro che hanno versato somme inferiori possono raggrupparsi e nominare un rappresentante comune per ogni €.10.000,00 con delega in calce al foglio di invito, autenticata nei modi di legge.

Possono partecipare all'Assemblea generale, senza diritto a voto, il Rettore, o suo delegato, delle Università a cui appartengono i Corsi di Studio attivi nel Consorzio.

Può inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto al voto, il Rappresentante della Regione Siciliana nel Consiglio Direttivo.

Art. 12
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno, su convocazione del Presidente.

Ai fini della elezione del Presidente, l'assemblea è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea potrà essere inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e dovrà essere convocata allorché lo richiederanno il Consiglio Direttivo o un numero di Consorziati aventi complessivamente diritto ad 1/3 dei voti.

La convocazione dell'assemblea dei consorziati sarà effettuata mediante lettera raccomandata o mediante telegramma, fax o e-mail contenente l'ordine del giorno degli argomenti e le date relative rispettivamente alla prima ed alla seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno ventiquattrore dopo la prima, nonché l'indicazione del luogo nel quale l'adunanza sarà tenuta.

L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'assemblea deve deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno: in prima convocazione quando siano presenti tanti consorziati titolari, in proprio o per delega, di almeno la metà della totalità dei voti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti portati dai consorziati presenti.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti portati dai consorziati presenti.

Le modifiche dello statuto potranno essere deliberate soltanto con un numero di voti favorevoli non inferiore alla metà di quelli che formano il plenum dell'assemblea, mentre se si tratta della cessazione o dello scioglimento anticipato del Consorzio occorreranno voti favorevoli in misura non inferiore ai tre quarti di quelli che compongono il plenum dell'assemblea.

Art. 13

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente e di cinque componenti del Consiglio Direttivo, sia il Presidente che i Consiglieri potranno essere scelti anche al di fuori del proprio seno;
- b) la nomina del rappresentante designato dalla Regione Siciliana quale componente del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo;
- d) l'approvazione del conto consuntivo;
- e) l'adozione dei programmi triennali, da aggiornare annualmente, di attività del Consorzio;
- f) deliberare sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili;
- g) deliberare sulle opere e sulle forniture e sui contratti allorché il loro ammontare eccede l'importo di €.100.000,00;
- h) le decisioni sull'adesione dei soci ordinari e sull'articolazione del contributo associativo e ordinario;
- i) l'approvazione delle modifiche allo statuto e dell'eventuale scioglimento del Consorzio.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di diritto dal Presidente dell'Assemblea che lo presiede, dai sei membri eletti dall'Assemblea, nonché da un rappresentante di ciascuno dei Soci fondatori, da un rappresentante della Regione Siciliana e da un rappresentante eletto tra i Soci Ordinari.

I rappresentanti dei predetti enti devono essere designati dai rispettivi organi esecutivi entro dieci giorni dalla elezione del Presidente e dei cinque componenti espressi dall'assemblea. Il rappresentante dei Soci ordinari dovrà essere nominato attraverso un'apposita convocazione dei soci ordinari ed eletto a maggioranza semplice. Trascorso tale termine il Consiglio Direttivo si insedia egualmente con i membri di cui dispone.

Al Consiglio Direttivo, se convocati, possono partecipare, senza diritto a voto, i Rettori, o loro delegati, delle Università a cui appartengono i corsi di studio presenti nel Consorzio e i Presidi, o loro delegati, delle Facoltà a cui appartengono i corsi di studio presenti nel Consorzio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.

La convocazione deve essere effettuata anche quando lo richiedano per iscritto quattro dei suoi componenti. In tal caso, ove alla convocazione non provveda il Presidente entro cinque giorni dalla data di arrivo della richiesta, può farsi luogo all'autoconvocazione da parte dei richiedenti con preavviso di almeno cinque giorni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei componenti, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo può istituire una Commissione Esecutiva formata dal Presidente, dal Vicepresidente e da 2 Consiglieri eletti su proposta del Presidente. La Commissione Esecutiva svolge attività istruttoria per le attività del Consiglio Direttivo, il quale può delegare alla stessa competenze specifiche.

Tutti i Consiglieri, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio, il subentrante, nominato secondo le procedure previste per il cessato, rimane in carica fino al completamento del triennio di durata dell'organo. Lo stesso criterio si applica se i membri cessati siano più di uno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) l'adozione del programma triennale dell'attività del Consorzio da sottoporre, annualmente aggiornato, all'approvazione dell'assemblea;
- b) la stipula di convenzioni ed accordi;
- c) la stipula di contratti di consulenza e/o di collaborazione;
- d) la esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- e) l'adozione, in caso di urgenza, o per delega, dei provvedimenti di competenza dell'assemblea di cui alla lett. f) dell'art.13, salvo ratifica da porre all'ordine del giorno della successiva assemblea;
- f) deliberare sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio che non rientrano nella competenza dell'assemblea;
- g) deliberare sulle azioni legali e di resistenza in giudizio;
- h) deliberare su ogni altro oggetto che non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo stabilisce il fabbisogno del personale non docente per il funzionamento del Consorzio, il quale sarà fornito, per quanto possibile, dagli enti consorziati. Altrimenti potrà assumere unità di personale a tempo determinato con contratti di diritto privato. Ad una unità di personale di idonee attitudini e qualità professionali, il Consiglio Direttivo attribuisce le funzioni di Responsabile Amministrativo del Consorzio. Il Responsabile Amministrativo del Consorzio accerta e dichiara la legittimità degli atti amministrativo-contabili degli organi consortili. Egli partecipa senza diritto di voto, e con le funzioni di Segretario, alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Ai componenti che per delega del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno debitamente documentate.

Art. 16

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Egli cura l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti, conclude e sottoscrive tutti i contratti e le convenzioni del Consorzio, firma i mandati di pagamento, congiuntamente al Responsabile Amministrativo del Consorzio.

Il Presidente inoltre adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, i quali vengono sottoposti alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 17

COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea del Consorzio nomina un Collegio dei revisori composto da cinque revisori effettivi, di cui uno designato dall'Assessore al Bilancio della Regione Siciliana e un altro designato dall'Assessore ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, e due supplenti.

Il Presidente e i Componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione del Consorzio ed accerta la regolare tenuta della contabilità e riferisce della propria attività all'Assemblea e al Presidente del Consorzio. Il Collegio dei Revisori propone annualmente all'Assemblea la relazione al bilancio consuntivo.

Il compenso annuo dei Revisori è stabilito dall'Assemblea.

Art. 18

INDENNITA' DI CARICA

Il Presidente e il Vicepresidente percepiscono un'indennità annuale stabilita dall'Assemblea Generale. L'indennità del Vicepresidente non può in ogni caso essere superiore al 50% di quella del Presidente.

Ai componenti del Consiglio Direttivo sarà corrisposto un gettone di presenza per le sedute la cui entità sarà stabilita dall'Assemblea Generale.

Art.19

DISPOSIZIONI FINALI

La vigilanza sul Consorzio e sulle sue attività è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Siciliana attraverso l'Assessorato Regionale Bb.Cc.Aa. e P.I.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi applicabili in materia.